

PRESENTAZIONE

La presente relazione origina dal disposto dell'art. 16 della legge 31 gennaio 1992 n. 59., a tenore del quale "Il Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale presenta, ogni tre anni, al Parlamento una dettagliata relazione sull'attività svolta in favore della cooperazione. Tale relazione deve riportare le notizie e i dati sullo stato della cooperazione in Italia".

E' preliminarmente necessario dar conto del fatto che nel maggio 2001 con il D.P.C.M. 20/05/2001 (in attuazione del d. lgs. n. 300/1999) è stato operato il trasferimento delle attribuzioni in tema di cooperazione dal Ministero del Lavoro a quello dell'Industria, del Commercio e dell' Artigianato, poi Ministero delle Attività Produttive.

Successivamente il Decreto Legislativo n. 181 del 18/5/2006- convertito in legge il 17/7/2006 n. 233 - ha cambiato la denominazione del dicastero in "Ministero dello Sviluppo Economico".

Il triennio 2004-2006, sul quale verte la presente Relazione, ha registrato il proseguire degli effetti della riforma del diritto societario che ha prodotto numerosi e particolarmente rilevanti elementi di novità nella vicenda del movimento cooperativo, sia in Italia sia a livello europeo.

Non ultimo l'allargamento della compagine dei paesi aderenti alla CEE ha visto innescarsi scenari di sviluppo del mondo cooperativo in Europa, i quali, inseriti nel processo di definizione dello statuto della cooperativa europea, implementano delle potenzialità di risorse e di collaborazione tutte da verificare .

Oltre alla parte normativa, la presente relazione getta uno sguardo su quella che è stata l'evoluzione della attività ispettiva, sui dati che stanno emergendo con l'istituzione dell'Albo delle Società Cooperative, sul lavoro delle Associazioni

Nazionali di rappresentanza del movimento cooperativo, i fondi per lo sviluppo della cooperazione, sia quello predisposto dal Ministero dello Sviluppo Economico presso la Direzione Generale degli Enti Cooperativi, sia quelli che fanno capo alle Associazioni di rappresentanza.

1 - LA SOCIETÀ COOPERATIVA EUROPEA (SCE).

Il 22 luglio 2003 la Commissione europea ha approvato il Regolamento del Consiglio n. 1435, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea il 18 agosto 2003, con il quale si sono poste le basi per lo sviluppo di un nuovo soggetto giuridico di carattere transnazionale, la Società Cooperativa Europea (SCE); la Direttiva 2003/72/CE del Consiglio, anch'essa datata 22 luglio 2003 e pubblicata il 18 agosto 2003 ha completato lo "Statuto della SCE per quanto riguarda il coinvolgimento dei lavoratori".

Grazie al Regolamento menzionato (entrato in vigore il 21 agosto 2003 e che ha trovato applicazione a partire dal 18 agosto 2006) le società cooperative operanti sul territorio dell'Unione Europea hanno la possibilità di adottare la forma di SCE, che può consentire di allargare e ristrutturare le loro operazioni transfrontaliere senza dover creare una rete di filiali.

La nascita della *figura juris* della SCE è strettamente connessa al riconoscimento della rilevanza sociale, economica e giuridica che le società cooperative rivestono tanto in ambito comunitario, quanto in ognuno degli Stati membri (fondatori e di recente adesione); tale nascita trae origine dal riconoscimento delle difficoltà che le società cooperative dei diversi Stati membri incontrano a causa delle differenze giuridico-amministrative presenti nelle discipline dei diversi Paesi.

La facoltà di adottare una forma giuridica riconosciuta nell'intera Unione consente, pertanto, alle società cooperative dei singoli Stati membri di svilupparsi oltre il contesto nazionale con strumenti giuridici adeguati e di intraprendere in modo agevole delle fruttifere collaborazioni con società operanti sul mercato europeo.

Al di là del contenuto del Regolamento e della Direttiva, tuttavia, ciò che in questa sede merita di essere evidenziato riguarda il fatto che, a livello normativo comunitario, si sia voluta dettare una disciplina puntuale ed uniforme del fenomeno, laddove esso abbracci aspetti transnazionali, valutando come non sufficientemente congruo il livello di disciplina sancito dalle legislazioni dei vari Stati membri. Non può porsi alcun dubbio, peraltro, sul fatto che in ambito comunitario esista una particolarissima sensibilità per il tema della **sussidiarietà** - che è appunto, di derivazione comunitaria e che, poi, ha informato le più recenti riforme istituzionali ed amministrative italiane - (il legislatore comunitario interviene solo nei casi in cui sia stato verificato che i livelli di poteri pubblici più vicini - Stati nazionali, Regioni, Comuni - allo specifico fenomeno da regolare non risultino sufficientemente idonei).

Allo scopo è stato previsto un percorso pre-normativo ben specifico e in merito al quale si stima opportuno riportare il disposto normativo:

1.1 – Protocollo sull'applicazione dei Principi di Sussidiarietà e di Proporzionalità**LE ALTE PARTI CONTRAENTI,**

DESIDEROSE di garantire che le decisioni siano prese il più possibile vicino ai cittadini dell'Unione;

DETERMINATE a fissare le condizioni dell'applicazione dei principi di sussidiarietà e proporzionalità sanciti nell'articolo I-9 della Costituzione e ad istituire un sistema di controllo dell'applicazione di detti principi da parte delle istituzioni;

HANNO CONVENUTO le seguenti disposizioni, che sono allegate alla Costituzione,

1. *“Ciascuna istituzione assicura in modo continuo il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità definiti nell'articolo I-9 della Costituzione.*

2. *Prima di proporre un atto legislativo, la Commissione effettua ampie consultazioni. Tali consultazioni devono tener conto, se del caso, della dimensione regionale e locale delle azioni previste. Nei casi di straordinaria urgenza, la Commissione non procede a dette consultazioni. Essa motiva la decisione nella proposta.*

3. *La Commissione invia tutte le proposte legislative e le proposte modificate ai parlamenti nazionali degli Stati membri nello stesso momento in cui le invia al legislatore dell'Unione.*

Non appena adottate, le risoluzioni legislative del Parlamento europeo e le posizioni del Consiglio dei ministri sono inviate da questi ultimi ai parlamenti nazionali degli Stati membri.

4. *La Commissione motiva la proposta con riguardo al principio di sussidiarietà e di proporzionalità. Ogni proposta legislativa dovrebbe essere accompagnata da una scheda contenente elementi circostanziati che consentano di valutare il rispetto dei principi di sussidiarietà e di proporzionalità. Tale scheda dovrebbe fornire elementi che consentano di valutarne l'impatto finanziario e le conseguenze, quando si tratta di una legge quadro europea, sulla regolamentazione che sarà attuata dagli Stati membri, ivi compresa, se del caso, la legislazione regionale. Le ragioni che hanno portato a concludere che un obiettivo dell'Unione può essere conseguito meglio a livello di quest'ultima devono essere confortate da indicatori qualitativi e, ove possibile, quantitativi. La Commissione tiene conto della necessità che gli oneri, siano essi finanziari o amministrativi, che ricadono sull'Unione, sui governi nazionali, sugli enti regionali o locali, sugli operatori economici, sui cittadini, siano minimi e commisurati all'obiettivo da conseguire.*

5. *Ciascuno dei parlamenti nazionali degli Stati membri o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali può, entro un termine di sei settimane a decorrere dalla data di trasmissione della proposta legislativa della Commissione, inviare ai presidenti del Parlamento europeo, del Consiglio dei ministri e della Commissione un parere motivato che esponga le ragioni per le quali ritiene che la proposta in causa non sia conforme al principio di sussidiarietà. Spetta a*

ciascun parlamento nazionale o a ciascuna camera dei parlamenti nazionali consultare all'occorrenza i parlamenti regionali con poteri legislativi.

6. Il Parlamento europeo, il Consiglio dei ministri e la Commissione tengono conto dei pareri motivati trasmessi dai parlamenti nazionali degli Stati membri o da ciascuna camera dei parlamenti nazionali.

I parlamenti degli Stati membri in cui vige un sistema parlamentare unicamerale dispongono di due voti, mentre ciascuna camera che rientra in un sistema parlamentare bicamerale dispone di un voto.

Qualora i pareri motivati sul mancato rispetto del principio di sussidiarietà da parte della proposta della Commissione rappresentino almeno un terzo dell'insieme dei voti attribuiti ai parlamenti nazionali degli Stati membri e alle camere dei parlamenti nazionali, la Commissione è tenuta a riesaminare la proposta. Tale soglia è di almeno un quarto qualora si tratti di una proposta della Commissione o di un'iniziativa che emana da un gruppo di Stati membri nel quadro delle disposizioni dell'articolo III-165 della Costituzione riguardante lo spazio di libertà, sicurezza e giustizia. Al termine di tale riesame la Commissione può decidere di mantenere la proposta, di modificarla o di ritirarla. La Commissione motiva la decisione.

7. La Corte di giustizia è competente a conoscere dei ricorsi per violazione mediante un atto legislativo del principio di sussidiarietà proposti secondo le modalità previste all'articolo III-270 della Costituzione dagli Stati membri, o trasmessi da questi ultimi in conformità con il rispettivo ordinamento giuridico interno a nome di un parlamento nazionale di uno Stato membro o di una camera di detto parlamento nazionale.

In conformità dello stesso articolo della Costituzione, tali ricorsi possono essere proposti anche dal Comitato delle regioni in relazione agli atti legislativi per l'adozione dei quali la Costituzione richiede la sua consultazione.

8. La Commissione presenta al Consiglio europeo, al Parlamento europeo, al Consiglio dei ministri e ai parlamenti nazionali degli Stati membri una relazione annuale circa l'applicazione dell'articolo 9 della Costituzione. La relazione annuale deve anche essere inviata al Comitato delle regioni e al Comitato economico e sociale”.

In conclusione la nascita della SCE non costituisce uno strumento diretto di armonizzazione dei singoli ordinamenti nazionali, che anzi indirettamente preserva pur indirizzandosi verso una qualche armonizzazione di fatto dei medesimi. Essa è strumento di diritto europeo in senso stretto, quindi di respiro transnazionale.

L'entrata in vigore del duplice dispositivo disegna un quadro normativo sostanzialmente completo, almeno nelle linee di fondo, per la prospettiva di un'estensione della dimensione dell'imprenditoria cooperativa a livello continentale, vale a dire oltre i confini dei singoli Stati. Al tempo stesso, la sua attuazione pratica, che non si prospetta agevole, costituirà uno dei banchi

di prova sia per l'acquisizione di una effettiva dimensione europea da parte dell'imprenditoria cooperativa, sia più in generale per il processo di integrazione sopranazionale nel suo insieme.

In disparte dalle tematiche di schietto sapore normativo, merita menzione la circostanza per cui in Italia (precisamente a Mola di Bari) il 6 luglio 2006 si sia costituita la "ESCOOP società cooperativa sociale europea" – prima in Europa – una SCE che ha come sedi ulteriori la Finlandia ed il Regno di Spagna.

2 - IL SISTEMA COOPERATIVISTICO

2.1 *Indicazioni di sintesi sulle performance delle cooperative*

Il sistema cooperativistico ha registrato negli anni una notevole espansione, ritagliandosi uno spazio importante all'interno del tessuto imprenditoriale del nostro Paese: con circa 74mila aziende attive a fine 2007, il mondo cooperativo rappresenta infatti una importante realtà dell'imprenditoria italiana. Tale rilevanza supera, in realtà, i confini nazionali ed interessa l'intero spazio economico europeo; in Europa, infatti, si contano 300.000 cooperative (Fonte: ICA), che impiegano 4,8 milioni di persone.

Un recente studio condotto dall'Eurostat ha inoltre cercato di valutare, in alcuni Paesi europei, il ruolo delle cooperative, sia in termini di numerosità aziendale che di addetti e fatturato. In tale contesto l'Italia presenta, in particolare in termini occupazionali, un peso non trascurabile, dal momento che a fronte di una media europea del 2-3%, in Italia circa il 4,7% del totale degli occupati risulta prestare la propria attività lavorativa in una cooperativa.

Un simile andamento delle cooperative italiane trova spiegazione anche in fattori extraeconomici.

Esso è attribuibile in particolare alla cultura stessa che pervade l'impresa cooperativa, la cui *mission* non è il perseguimento del profitto, bensì la promozione dell'uomo, della dignità umana, dei valori di solidarietà e mutualità.

Proprio la cultura della mutualità imprenditoriale, infatti, ha consentito di affrontare situazioni di disagio sociale ed occupazionale e di instaurare un sistema di relazioni sociali col territorio, ponendosi spesso come valida alternativa alle imprese con fini di lucro.

L'esito positivo della cooperazione nel nostro Paese è legato anche al suo essersi radicata sul territorio, mostrandosi più sensibile di altre forme di impresa a recepire gli stimoli che da esso provengono e a porre in atto strategie concrete di intervento. In tal senso, si parla

di funzione *anticiclica* della cooperazione, poiché essa interviene laddove vi sia assenza di lavoro e di una dinamica economia imprenditoriale o in fasi di stagnazione del sistema economico. Ciò sembrerebbe confermato dal peso delle cooperative nella formazione del valore aggiunto nazionale che rappresentano (secondo le stime effettuate dall'Istituto Tagliacarne) il 7% del totale dei settori produttivi. A livello territoriale, inoltre, si rileva come soprattutto nel Nord-Est e nel Mezzogiorno, il peso delle cooperative in termini di occupazione e di creazione di ricchezza sul totale della macroregione sia particolarmente rilevante e superiore al profilo medio nazionale.

Merita citare, in conclusione, il carattere distintivo, confermato dai dati, della promozione cooperativa svolta, sia dalle Associazioni nazionali di rappresentanza sia dal Ministero dello Sviluppo Economico, in base al dettato della L. 59/92.

Tanto dal punto di vista quantitativo, quanto da quello delle scelte territoriali e settoriali effettuate per gli investimenti, il bilancio della promozione nel triennio conferma il rilievo di questo strumento "di sistema" della mutualità cooperativa; anche grazie a esso, in sostanza, si può legittimamente preventivare non solo una vivace prosecuzione della crescita dell'imprenditoria cooperativa, ma anche una sua ulteriore qualificazione in funzione di sostegno delle politiche di modernizzazione economica e sociale del Paese.

2.2 L'Impatto della Riforma

Dopo anni di studi ed approfondimenti il nuovo diritto societario ha dato un aspetto organico, ed allo stesso tempo innovativo, in materia di cooperazione.

Infatti il D.Lgs. n. 6/2003 (per le cooperative, in pieno vigore dal 1 gennaio 2005), lungi dal limitarsi ad una piccola riforma intorno ai punti indicati dalla legge delega, ha con l'occasione non solo rivisitato tutte le norme del codice in tema di società cooperativa, ma anche inserito nel nuovo codice civile gran parte delle disposizioni della legge Basevi, aventi valenza generale o riferite alle cooperative agevolate.

Risultano infatti ora inserite nel codice le norme sulla variabilità del capitale, sui limiti alle singole partecipazioni, sul numero e sui requisiti dei soci, sui requisiti mutualistici per le cooperative agevolate, pertanto, eliminato il registro prefettizio in favore di un apposito Albo delle cooperative, della vecchia Basevi parrebbero sopravvivere solo le norme sui consorzi e sulla partecipazione in società di capitali.

Del resto il carattere di ricomposizione sistemica della stessa è integrato dalla sopravvivenza di alcune norme della legge n. 59/1992 e dalla persistenza di modelli cooperativi

alternativi rispetto al codice come, ad esempio, nel settore creditizio e della cooperazione sociale.

Assume importanza il fatto che, per la prima volta dopo il codice civile del 1942, vede la luce un provvedimento legislativo in tema di cooperazione di carattere generale, che segna una svolta nei confronti del passato, rifiutando la logica della dispersione delle norme cooperative nei testi più disparati. Dunque da questo punto di vista una riforma certamente positiva che rende agevole la comprensione della materia anche ai non addetti ai lavori, avvicinando così l'istituto ad una maggiore platea di soggetti.

Volendo sinteticamente indicare le caratteristiche salienti del provvedimento in questione, va innanzitutto rilevato come non siano state assecondate le suggestioni che si potevano ricavare dalla lettura della legge delega in favore di una concezione rigidamente dualista della cooperazione, quasi che l'art. 45 Cost. considerasse come meritevole di tutela solo la cooperativa agevolata. Al contrario nella formulazione del testo di legge emerge chiaramente come tutta la cooperazione, agevolata e non, sia unitariamente riconducibile nell'ambito dell'art. 45 Cost., mentre solo ai fini di agevolazione fiscale vengono richiesti ulteriori requisiti mutualistici.

Riguardo a questi ultimi, oltre a quelli previsti dalla Basevi e al limite di due punti in più rispetto ai dividendi per la remunerazione degli strumenti finanziari, è stato aggiunto il requisito della prevalenza dell'attività con i soci (da documentare nella nota integrativa al bilancio), nonché l'obbligo del deposito del bilancio annuale in un apposito Albo, tenuto dal Ministero delle Attività Produttive, che sostituisce il registro prefettizio e in cui devono iscriversi tutte le cooperative.

Dunque quello che emerge anche ad un'occhiata solo sommaria è un quadro legislativo assai articolato e per certi versi assai innovativo delle caratteristiche strutturali e funzionali del relativo tipo sociale

2.3 L'Albo delle società cooperative.

La disciplina della pubblicità delle società cooperative ha subito, negli ultimi anni, rilevanti modificazioni. Alla definitiva abolizione del B.U.S.C. (art. 33, comma 3, della legge 24 novembre 2000 n. 340, che fa seguito all'art. 29 della legge 7 agosto 1997 n. 266) ha fatto riscontro, nell'ambito della normativa di riforma del sistema di vigilanza degli enti cooperativi, anche l'abrogazione delle norme relative al registro prefettizio ed allo schedario generale della cooperazione, disposta con l'art. 20 del d.lgs. 2 agosto 2002 n. 220. In collegamento con tale abrogazione, l'art. 15 del citato decreto legislativo ha istituito - in attuazione dell'art. 7, lett. n) e p), della legge 3 aprile 2001 n. 142 - l'Albo nazionale delle società cooperative, ai fini della fruizione dei benefici, anche di natura fiscale, previsti per le società cooperative .

A tali norme ha fatto quindi seguito il d.lgs. 17 gennaio 2003 n. 6, che - all'art. 223-sexiesdecies, comma 1, disp. att. c.c. - ha previsto la costituzione, da parte del Ministro delle Attività Produttive, entro il 30 giugno 2004, dell'Albo delle società cooperative, ove si iscrivono le cooperative a mutualità prevalente, nonché, in una diversa sezione, anche le cooperative "diverse".

Successivamente, con il D.M. 23 giugno 2004 (pubblicato nella G.U. n. 162 del 13 luglio 2004) il Ministro delle Attività Produttive ha istituito il suddetto l'Albo, in espressa attuazione dell'art. 223-sexiesdecies disp. att. c.c. e dell'art. 15 del d.lgs. n. 220/2002 .

Il suddetto decreto istituisce l'Albo presso il Ministero delle attività produttive, avvalendosi dell'attività delle Camere di Commercio sia ai fini della raccolta delle notizie che della pubblicità dei dati (art. 3). Nell'albo devono iscriversi le sole società cooperative, in due distinte sezioni a seconda che si configurino come cooperative a mutualità prevalente o meno (art. 2). Sono inoltre previste nuove categorie (art. 4), che sostituiscono, le sezioni del registro prefettizio in precedenza previste.

3 - L' ATTUALE ORGANIZZAZIONE

Negli ultimi anni l'ambito delle competenze del Ministero ha vissuto diversi e consistenti momenti di erosione coincidenti con l'appartenenza all'unione Europea, il federalismo, la convergenza di altre Amministrazioni dello Stato su settori di funzioni ministeriali, il decentramento amministrativo.

Per altro verso l' ex Ministero dell'Industria ha ampliato le sue competenze come Ministero delle Attività Produttive (ora Sviluppo Economico) assorbendo la Direzione Generale degli Enti cooperativi e, recentemente, il Dipartimento delle Politiche di Sviluppo del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

In tale quadro la Direzione Generale per gli Enti Cooperativi (D.G.E.C.) si colloca come una struttura di tipo sostanzialmente tradizionale nello svolgimento dei compiti amministrativi.

A differenza di altre strutture statali che, per forza di cose, hanno dovuto mutare missione, passando dalla "gestione delle pratiche" all'elaborazione di "politiche", di indirizzi, di regolazione generale dei settori economici, la D.G.E.C. ha confermato la sua missione fortemente caratterizzata dalla gestione amministrativa della materia attribuita, contraddistinta da una notevole omogeneità.

Pochi dati a conferma:

- Le cooperative attive in Italia sono ben oltre le 75.000, comunque in costante aumento attorno al 3% annuo, circa la metà sono vigilate direttamente dal Ministero, anche attraverso l'utilizzo sul territorio di personale dipendente del Ministero del Lavoro (Direzioni regionali e provinciali del Lavoro), in forza di specifica convenzione stipulata con tale dicastero;

- Le procedure di liquidazione coatta amministrativa sono intorno alle 4.000. L'incremento annuo relativo all'apertura di nuove procedure è pari a 500;

- Le procedure in essere derivanti da scioglimento di autorità sono circa 1600;

- Le gestioni commissariali sono assai numerose;

- E' in fase di incremento la promozione del movimento cooperativo, cui è dedicata una apposita struttura.

In sintesi la missione della Direzione generale consiste nel garantire idonee politiche per l'attuazione della previsione contenuta nell'art. 45 della Costituzione attraverso:

a) la partecipazione attiva alla predisposizione della normativa nazionale ed europea in materia di cooperazione;

b) la vigilanza sul sistema cooperativo;

c) l'adozione dei conseguenti eventuali provvedimenti amministrativi di liquidazione;

d) la promozione dei principi cooperativistici e dello sviluppo del settore;

A livello organizzativo la Direzione Generale della Cooperazione, con decorrenza 1 giugno 2001, è stata trasferita, dal Ministero del Lavoro e delle PS. al Ministero dell'Industria,

Commercio e Artigianato mediante il DPCM 10 aprile 2001 in attuazione del D.Lgs. 30/7/1999, n. 300, concernente la riforma dell'organizzazione del Governo.

Tale trasferimento ha escluso il personale delle Direzioni provinciali del Lavoro, circa 700 unità, privando la Direzione generale del personale necessario a svolgere l'attività ispettiva sul territorio.

3.1 Le Modifiche Legislative ed Organizzative

Sul piano legislativo in attuazione della legge 3/04/2001 n. 142, concernente "Revisione della legislazione in materia cooperativistica con riferimento alla posizione del socio lavoratore, è stato emanato il D.Lgs n. 220 del 2 agosto 2002 ed i seguenti decreti attuativi:

- ;
- decreto ministeriale 23 giugno 2004 istitutivo dell' Albo delle società cooperative;
- decreto ministeriale 6 dicembre 2004 concernente la disciplina della revisione cooperativa alle società cooperative e loro consorzi che prevede, tra l'altro, le modalità di esecuzione della revisione ed approva il nuovo modello di verbale;
- decreto ministeriale 22 dicembre 2005 concernente la disciplina della revisione alle Banche di credito cooperativo, che prevede, tra l'altro, le modalità di esecuzione della revisione alle società cooperative ed approva il nuovo modello di verbale;
- decreto ministeriale 27 aprile 2006 concernente la disciplina delle ispezioni straordinarie e la relativa modulistica
- decreto ministeriale 12 aprile 2007, che modifica il D.M. 6 dicembre 2004 e la modulistica relativa.

3.2 - L' Attività della Direzione Generale per gli Enti Cooperativi

Le attività principali della DGEC sono le seguenti: -

Vigilanza sulle Cooperative

La vigilanza sugli enti cooperativi viene esercitata attraverso le revisioni cooperative (ordinarie) e le ispezioni straordinarie.

In base al D. lgs. 220/02, la vigilanza è finalizzata all'accertamento dei requisiti mutualistici e viene svolta su tutte le società cooperative e i loro consorzi, sulle società di mutuo soccorso, sui consorzi agrari (ex art. 130 legge 388/00), sulle banche di credito cooperativo,

eccezion fatta per gli enti cooperativi che hanno sede nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano (fa eccezione la Sardegna, regione nella quale la vigilanza viene comunque svolta dall'Amministrazione).

Gli enti cooperativi sono sottoposti a revisione biennale, ovvero annuale nel caso di: a) cooperative iscritte all'Albo Nazionale per le cooperative edilizie e di abitazione, b) cooperative sociali, c) cooperative di grandi dimensioni o che hanno l'obbligo di sottoporsi alla certificazione annuale del bilancio.

La vigente normativa attribuisce alle Associazioni Nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativo l'attività di revisione per tutte le cooperative ad esse aderenti. Attualmente, poco più della metà degli enti cooperativi è sottoposta alla revisione da parte dell'Amministrazione, mentre la restante parte viene revisionata dalle Associazioni.

Le ispezioni straordinarie, invece, di competenza esclusiva del Ministero, vengono svolte sulla base di esigenze di approfondimento e, comunque, ogni volta che se ne ravvisi l'opportunità (tramite denunce, esposti ecc.).

Dopo il passaggio, con il D. lgs. 300/99, delle competenze in materia di cooperazione dal Ministero del lavoro all'attuale Ministero dello Sviluppo Economico, il DPCM 10/04/01 ha disposto semplicemente il passaggio a quest'ultimo della Direzione Generale della Cooperazione, con decorrenza 1/06/01, mentre il personale degli Uffici periferici (Direzioni Regionali e Provinciali del Lavoro - area cooperazione) è rimasto incardinato nel Ministero del lavoro.

In considerazione del fatto che la Direzione Generale della Cooperazione, (ora Direzione Generale per gli Enti Cooperativi), ha sempre operato per il tramite degli uffici periferici del Ministero del Lavoro, per lo svolgimento dei compiti in materia di cooperazione, e del fatto che il Ministero dello Sviluppo Economico non dispone di articolazioni territoriali, le due Amministrazioni hanno sottoscritto una convenzione il 30/11/01, al fine di garantire la continuità nello svolgimento di un'attività importante e delicata.

Recentemente, il 1.2.2006, in conseguenza di crescenti difficoltà del Ministero del Lavoro nel proseguire in questo rapporto di collaborazione, è stato sottoscritto fra le due Amministrazioni un protocollo di intesa, con il quale venne stabilito, che la collaborazione delle DPL sarebbe cessata dal 1.7.2006 per l'attività di revisione, e dal 1.3.2006 per quanto riguarda le ispezioni straordinarie. A partire dalla seconda metà del 2006 si è registrata una maggiore disponibilità del Ministro del Lavoro, pur rimanendo grandi le difficoltà di svolgimento della vigilanza cooperativa.

A titolo esemplificativo si riferisce come l'attività di revisione cooperativa sia stimata in circa 15.000-20.000 revisioni all'anno e, fino alla stipula del protocollo, la stessa sia stata svolta attraverso circa 700 ispettori delle DPL, oltrechè con il supporto organizzativo e amministrativo (circa altri 400 addetti nel territorio) dei citati Uffici.

Nella tabella seguente vengono riportati alcuni dati, utili ad avere una misura dell'attività svolta nell'ultimo biennio di revisione concluso nell'anno 2005.

ATTIVITÀ ISPETTIVA ANNI 2003 -2004 —2005

	Revisioni effettuate biennio 2003- 2004	Revisioni effettuate anno 2005	Provvedimenti proposti/adottati
COOPERATIVE ADERENTI	33.042	9.291	2.207
COOPERATIVE NON ADERENTI	10.050	11.748	
TOTALE	43.092	21 .0319	

ISPEZIONI STRAORDINARIE

Ispezioni straordinarie biennio 2003-2004	Ispezioni straordinarie biennio 2005-2006
177	70

Si deve aggiungere, a completamento di questo quadro, che costituisce un compito funzionale all'attività di vigilanza anche la tenuta dell'elenco delle società di revisione che effettuano la certificazione del bilancio alle cooperative non aderenti ad una Associazione Nazionale, che si trovano nelle condizioni di cui all'art. 15 della L.59/92 richiamato dall'art.II del D. lgs. 220/02.

Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione

Da un punto di vista organizzativo, presso la Direzione è anche gestita tutta l'attività relativa alla tenuta dell'Albo Nazionale delle società cooperative edilizie di abitazione e dei loro consorzi, istituito ai sensi dell'art. 13 della legge 59/92. Sono obbligate all'iscrizione all'Albo tutte le cooperative che intendono accedere a finanziamenti pubblici.

Alla tenuta dell'Albo sovrintende un apposito Comitato, che delibera le iscrizioni, le sospensioni e le cancellazioni; può disporre eventuali accertamenti di cui al comma dell'art. 13, predispone annualmente l'elenco degli enti radiati da pubblicare sulla Gazzetta Ufficiale.

Il Comitato, presieduto dal Direttore Generale per gli enti cooperativi, è composto da "quattro membri designati dal Ministro dello Sviluppo Economico, da un membro designato da ciascuna delle cinque Associazioni Nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo ,da un membro designato dal Ministro delle Infrastrutture e da tre